

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA****COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE****Giudizio n° 2172 del 14/03/2013****Prot n° 201300865 del 13/02/2013****Ditta proponente** O.G.F. di della Guardia Antonio & C. s.n.c.**Oggetto** Attività di zincatura elettrolitica di manufatti metallici. Integrazioni al giudizio CCR- VIA 1923/2012**Comune dell'intervento** TREGLIO **Località****Tipo procedimento** VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AMBIENTALE ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. N° 152/2006 e ss.mm.ii. - provvedimenti art. 8 DGR 119/2002 e smi**Tipologia progettuale** all. IV, pt. 3 lett. f D.lgs. 152/06**Presenti (in seconda convocazione)****Direttore Area Territorio** arch. Sorgi - Presidente**Dirigente Servizio Beni Ambientali** arch. Pisano**Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale** ing. Di Meo**Dirigente Conserv Natura****Dirigente Attività Estrattive:****Dirigente Servizio Amministrativo:****Segr. Gen. Autorità Bacino****Direttore ARTA**

geol. Ferrandino (delegato)

Dirigente Rifiuti:

dott. Gerardini

Dirigente delegato della Provincia.

(CH) arch. Ursini (delegato)

Comandante Prov.le CFS - TE**Comandante Prov.le CFS - AQ****Comandante Prov.le CFS - CH**

dott.ssa Mattei

Comandante Prov.le CFS - PE**Dirigente Tecnico AT****Dirigente Tecnico CP:**

ing. De Santis

Relazione istruttoria

Istruttore

ing. Galeotti

La ditta ha presentato istanza di V.A. in data 17/02/2011, nostro prot. 1752 del 22/02/2011, con avviso pubblicato sul B.U.R.A. n. 13 del 18/02/2011. Dopo un'interlocutoria sia scritta che verbale con la ditta questo Servizio, con nota n. 7230 del 26/08/2011, ha ritenuto opportuno far procedere la ditta ad una nuova presentazione e pubblicazione dell'istanza in quanto si tratta di un progetto, già totalmente realizzato ed attivo.



In data 06/04/2011 l'ARTA, con nota prot. 1869 del 29/03/2011, ha informato questo Servizio, la Provincia di Chieti e il Servizio Energia della Regione che in seguito ad un sopralluogo effettuato dai tecnici in data 24/03/2011 si era rilevata l'esistenza di 3 punti di emissione non autorizzati.

Infatti la Ditta con nota del 27/06/2011 ha dichiarato che "I lavori di potenziamento relativi alle vasche destinate al trattamento elettrolitico sono stati realizzati in diverse fasi nell'intervallo temporale compreso tra gli anni 2002/2008. E' verosimile affermare che il superamento del limite previsto per legge (30 mc) sia avvenuto successivamente ad interventi strutturali eseguiti nel corso dell'anno 2002. Come già riportato nella relazione tecnica a Voi presentata gli interventi di potenziamento sono stati ultimati nell'Agosto 2008 con il raggiungimento di una volumetria utile pari a 146,10 mc".

Pertanto la nuova pubblicazione è avvenuta in data 23/12/2011 sul B.U.R.A. n. 77.

Il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale in data 10/04/2012 ha espresso parere n° 1923 di rinvio per le seguenti motivazioni:

- come evidenziato dal certificato prodotto dalla ditta, il superamento per il parametro alluminio delle acque sotterranee dei limiti della tabella 2 dell'allegato V alla parte IV del Dlgs 152/2006 rende necessario l'avvio delle procedure di cui alla parte IV Titolo V del Dlgs 152/2006, con il conseguente adeguamento dello studio e del progetto;
- considerata la presenza, in prossimità, di altri impianti (centrale a biomasse alimentata a cippato e sanse e un sansificio) è necessario valutare l'effetto "cumulo" per le emissioni in atmosfera;
- in esito alla nota dell'autorità di Bacino circa la prossimità al rischio di "scarpata" del PAI, è necessario acquisire il relativo parere.

In data 05/02/2013 nostro protocollo 865 la ditta ha inviato la documentazione richiesta dal CCR-VIA.

In merito al primo punto ovvero al superamento del parametro alluminio nelle acque sotterranee i progettisti specificano quanto segue:

- Premesso che nel ciclo produttivo della ditta OGF non viene utilizzato l'alluminio e che le analisi sono state eseguite sul campione tal quale e non sul filtrato, si è ripetuta l'analisi dell'acqua sotterranea su un campione prelevato dal pozzo, relativamente al parametro "alluminio". L'analisi del campione è stata eseguita da un laboratorio accreditato e come si evince dal certificato, che si riporta in allegato, non risultano superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al d.lgs 152/06. Alla luce delle nuove analisi non si ritiene di dover attivare la procedura della Parte IV - Titolo 5 del d.lgs 152 art. 245 (comunicazione di potenziale inquinamento del sito di soggetto non responsabile).

In merito al secondo punto è stata presentata la relazione di valutazione dell'effetto cumulo:

Nel comune di Treglio sono presenti altre due attività industriali che hanno richiesto l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera: Sansifici Vecere S.r.l. e Gestione del Calore Treglio S.r.l..

La ditta OGF nell'ambito della ristrutturazione aziendale, in ottemperanza a quanto richiesto dall'ARTA in sede di Conferenza di Servizi giusta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, installerà in corrispondenza dei punti di emissione più significativi degli impianti di abbattimento ad umido delle emissioni. Il quadro riassuntivo delle emissioni del 30/11/2012 (allegato alla relazione) è la risultante previsionale delle emissioni in atmosfera, lo stesso è stato presentato in sede di richiesta autorizzativa alle emissioni in atmosfera. Tale calcolo è stato eseguito considerando i cicli di lavorazione, le materie prime impiegate ed i sistemi di abbattimento scelti che saranno installati dalla scrivente società.

Per una corretta valutazione dei dati emissivi previsionali sono riportati in relazione i risultati suddivisi per ogni punto di emissione raggruppati per categoria e confrontati con i limiti tabellari conformemente a quanto previsto ai sensi del DLgs 152/06 Parte V- allegato I parte I e II.

Al fine del rispetto del limite delle concentrazioni, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Nelle tabella A1 per ogni punto di emissione si considerano le sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (Cromo IV di Classe II), i progettisti dichiarano che i valori di emissione rientrano nei limiti previsti per tale le sostanze dal DLgs 152/06 Parte V, allegato I parte I e II e che il flusso di massa totale dell'impianto per tale sostanza sarà di 1,13 g/h.

Nella tabella B per ogni punto di emissione si considerano le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere. Le sostanze considerate per questa categoria sono il Cromo III di Classe III e i Cianuri di Classe III.

I progettisti dichiarano che i valori di emissione rientrano nei limiti previsti per tali sostanze dal DLgs 152/06 Parte V- allegato I parte I e II. Il flusso di massa totale dell'impianto per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (Tabella B) sarà di 105 g/h.

Nella tabella C per ogni punto di emissione si considerano le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore. Le sostanze considerate per questa categoria sono:



Composti inorganici del Fluoro (come HF) di Classe II, Composti inorganici del Cloro (come HCl) di Classe III e Ossidi di Azoto (come NO₂) di Classe V.

I progettisti dichiarano che i valori di emissione rientrano nei limiti previsti per tali sostanze dal DLgs 152/06 Parte V- allegato I parte I e II. Il flusso di massa totale dell'impianto per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore (Tabella C) sarà di 1114,1 g/h.

Nella tabella D "Composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (SOV)" il laboratorio analisi ha fornito i dati complessivi di SOV per ogni punto di emissione dividendoli direttamente tra le varie classi di emissione.

I progettisti dichiarano che i valori di emissione rientrano nei limiti previsti per le sostanze della tabella D DLgs 152/06 Parte V- allegato I parte I e II e il flusso di massa totale dell'impianto per i composti organici sotto forma di gas, vapori o polveri (SOV) sarà di 720 g/h.

Infine per le polveri si riportano per ogni punto di emissione la concentrazione e il flusso di massa, e anche in questo caso i progettisti dichiarano che la ditta OGF rispetterà a pieno i limiti di emissione. Il flusso di massa totale dell'impianto per le polveri sarà di 641 g/h.

Al fine di valutare l'effetto cumulo dovuto alla presenza contemporanea nell'area di analisi delle tre ditte in oggetto sono stati riportati in relazione i valori di flusso di massa divisi in classi di sostanze secondo le tabelle del DLgs 152/06 Parte V- allegato I parte I, II e III.

Per le sostanze delle tabelle A1 e B i progettisti dichiarano che l'impianto Sansifici Vecere S.r.l. e Gestione del Calore Treglio S.r.l. non emettono sostanze appartenenti a tali gruppi. Quindi non si prevede alcun effetto cumulo.

Per le sostanze delle tabelle C e D i progettisti fanno osservare che la ditta OGF contribuirà in maniera limitata alle emissioni totali. Inoltre per quanto concerne l'emissione di ossidi di azoto (classe V tabella C) sottolineano che Sansifici Vecere S.r.l., e Gestione del Calore Treglio S.r.l. sono soggette a diversa regolamentazione secondo il DLgs 152/06 Parte V- allegato I parte III punto 1 (Gestione del Calore Treglio: impianti compresi tra 3 e 6 MW) e punto 52 (Sansifici Vecere).

Per quanto riguarda le polveri i progettisti sottolineano che Sansifici Vecere S.r.l. e Gestione del Calore Treglio S.r.l. sono soggette a diversa regolamentazione.

Anche in questo caso fanno osservare che la ditta OGF contribuirà in maniera limitata alle emissioni totali.

I progettisti concludono quanto segue:

"Considerando i valori di emissione relativi alle tre ditte in esame, considerando la distanza e la distribuzione geografica delle ditte stesse, si ritiene che l'attività della ditta OGF e le emissioni in atmosfera da essa prodotte non peggiorino la qualità dell'aria della zona."

In merito al terzo punto nella relazione inviata si legge quanto segue:

Già nel 2011 l'autorità di bacino aveva richiesto informazioni in merito alla scarpata alla quale la ditta aveva risposto con nota datata 18 maggio 2011, comunicando quanto di seguito riportato:

"il sito della Ditta O.G.F. è localizzato a monte di una scarpata morfologica che rientra tra quelle censite e cartografate nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico. Tuttavia, nell'ambito del presente studio, la reale posizione dello stabilimento, in rapporto alla fascia di rispetto della scarpata, non è stata verificata in quanto gli interventi in programma non comportano realizzazione di nuove strutture e/o variazioni successive al 2005 anno di adozione del progetto PAI".

In particolare, visto che tutte le strutture necessarie alla conduzione aziendale risultano già esistenti (ante 2005) e non dovranno in alcun modo essere modificate, non sono in contrasto con l'art. 20 comma 2 delle NTC relative alla pericolosità di scarpata.

Inoltre i progettisti specificano che solo gli interventi di potenziamento delle vasche sono stati ultimati nell'Agosto 2008 ma le stesse sono posizionate all'interno del capannone.

Osservazioni pervenute


\\

Preso atto della documentazione tecnica trasmessa dalla ditta O.G.F. di della Guardia Antonio & C. s.n.c. per l'intervento avente per oggetto:

Attività di zincatura elettrolitica di manufatti metallici. Integrazioni al giudizio CCR- VIA 1923/2012 da realizzarsi nel Comune di TREGLIO

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio





Sentita la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE AL SUCCESSIVO ITER AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA DGR 119/2002 E SS.MM.II.

1. Rivedere, in fase di autorizzazione finale, il documento relativo alle emissioni in atmosfera della ditta in relazione al fatto che i limiti di concentrazione riportate nell'All. I parte V del D.lgs 152/2006 vanno diminuiti del 30% ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n.517/2007;
2. prevedere, ove non presenti, sistemi di captazione delle emissioni in corrispondenza dei singoli impianti;
3. realizzare idonei bacini di contenimento per lo stoccaggio di rifiuti liquidi;
4. realizzare opportune coperture nel deposito dei rifiuti pericolosi;
5. adeguare l'impianto a quanto previsto dalla L.R. 31/2010 in materia di impermeabilizzazione dei piazzali e di raccolta/trattamento delle acque meteoriche.

L'efficacia del presente provvedimento, e quindi il prosieguo della pratica è subordinata, al versamento di una sanzione da determinare con successivo provvedimento, ai sensi della L.R. 11/99 art. 46 comma 7, nonché alla liquidazione delle competenze spettanti al consulente esterno che verrà incaricato dalla Regione Abruzzo.

I presenti si esprimono all'unanimità

arch. Sorgi - Presidente

arch. Pisano

ing. Di Meo

dott. Gerardini

(CH) arch. Ursini (delegato)


dott.ssa Mattei

geol. Ferrandino (delegato)

ing. De Santis

De Iulis

(segretario verbalizzante)



Il presente atto è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 gg o il ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di 120 gg. Il giudizio viene reso fatti salvi i diritti di terzi e l'accertamento della proprietà o disponibilità delle aree o immobili a cura del soggetto deputato.